COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZE, OCCUPAZIONI E VIABILITA'

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Corradin Daniela

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 388 DEL 07/11/2023

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DEL RILASCIO DEI TITOLI AUTORIZZATORI ALL'INTERNO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO, DELLE AREE PEDONALI DELLA ZTL E DELLE AREE A PAGAMENTO AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E DEI PEDIATRI A CARATTERE ASSITENZIALE

IL DIRIGENTE

Richiamata l'ordinanza n. 84/2000 con la quale è stato disciplinato il rilascio dei permessi validi per la ZTL, e specificamente l'allegato "A" punto 9) - MEDICI che stabilisce " ***A tutti i medici, regolarmente iscritti all'Ordine dei medici, che esercitano l'attività di visita domiciliare all'interno della ZTL verrà rilasciato un contrassegno "N" che consente la circolazione e la sosta per il tempo strettamente necessario all'esercizio della propria professione.***
L'autorizzazione, durante la sosta, dovrà essere accompagnata da un foglio di adeguate dimensioni dal quale risulti la via ed il civico presso il quale è svolta la prestazione.
La sosta è esclusa nelle aree riservate ai residenti, agli invalidi e ovunque determini intralcio o pericolo per la circolazione.
Ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D. Lgs 285/1992, tale permesso viene esteso in deroga ai limiti e divieti al di fuori della ZTL ma sempre sotto il rispetto dell'art. 158 del CdS:

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 115/2010 ad oggetto "***Delimitazione della Zona a Traffico Limitato: estensione in Corso del Popolo , tratto e in vie laterali"*** con la quale è stata prevista l'estensione della Zona Traffico Limitato nel tratto del Corso del Popolo, oggetto di intervento di riqualificazione urbanistica a tutela del patrimonio artistico e culturale, per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da traffico e per migliorare la qualità della vita dei residenti e della cittadinanza;

Dato atto che:
- con il medesimo provvedimento veniva incaricato il Settore Sicurezza dell'adozione di idonea ordinanza per procedere al rilascio delle autorizzazioni al transito ed alla sosta in particolare nel tratto di Corso del Popolo compreso tra Via Grimani/Via Minelli e Ponte Roda/Via Pighin, ora ZTL.

COMUNE DI ROVIGO

- quindi con Ordinanza n. 433/2010 al punto 9) è stato previsto il rilascio dei permessi **ai veicoli dei medici di base per visita domiciliare** di pazienti o con ambulatorio in Corso del Popolo nel tratto ZTL, non prevedendo alcunché sulla sosta nelle aree a pagamento.

- con successiva ordinanza del Settore Sicurezza n. 419/2012 ***"ZTL ed aree pedonali Corso del Popolo e centro storico"*** al punto 13) *PROFESSIONISTI E SIMILI* veniva confermato il rilascio dei permessi ai soli medici di medicina generale per visita domiciliare di pazienti o con ambulatorio all'interno della ZTL ;

Dato atto che, anche alla luce delle istanze prevenute, è stata ravvisata la necessità di integrare la disciplina nella materia in questione come risultante dai predetti provvedimenti, prevedendo nello specifico, **la sosta gratuita nelle aree a pagamento e la sosta nelle zone in cui vige il divieto di sosta, solamente per le visite domiciliari, per il tempo massimo di 1 ora** mediante esposizione sul parabrezza del contrassegno rilasciato dall'Ordine dei Medici della Provincia di Rovigo indicante ***"Medico in visita domiciliare "*** e del disco orario;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale **n. 383 del 22/9/2023 come rettificata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 397 del 5.10.2023,** dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato dato indirizzo al Comando di Polizia Locale di prevedere con specifica ordinanza, ad integrazione dei provvedimenti vigenti nella stessa deliberazione richiamati, per le motivazioni esposte nelle premesse, la sosta gratuita nelle aree a pagamento e nelle zone in cui vige il divieto di sosta **per i Medici di Medicina Generale convenzionati con il SSN,** iscritti all'Ordine dei Medici della Provincia di Rovigo, **solamente per l'effettuazione delle visite domiciliari,** per comprovate esigenze a carattere assistenziale, per il tempo massimo di 1 ora, mediante esposizione sul parabrezza del contrassegno rilasciato dall'Ordine dei Medici della Provincia di Rovigo indicante ***"Medico in visita domiciliare "*** e del disco orario, con le seguenti ulteriori prescrizioni :

a - in Zona a Traffico Limitato e nelle aree ove vige divieto di transito: obbligo di esposizione del permesso rilasciato dal Comando di Polizia Locale per transito e sosta. Il permesso può essere rilasciato per massimo due veicoli;

b - nella aree a pagamento il titolo legittimante è lo speciale contrassegno rilasciato dall'Ordine dei Medici indicante "Medico in visita domiciliare " .

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Rovigo n. 43 del 11/11/2022, con il quale, a seguito della Deliberazione di Giunta n. 48 del 04/03/2021, al sottoscrittore del presente atto viene conferito l'incarico dirigenziale relativo al Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile;

Visto il Decreto dirigenziale n. 107 del 15/07/2022 con il quale è stato nominato Responsabile di questa tipologia di procedimenti il Commissario Daniela Corradin ed è previsto che in caso di sua assenza la stessa venga sostituita in qualità di Responsabile del procedimento dal Commissario Giampaolo Sprocatti;

ORDINA

1. ad integrazione dei provvedimenti in premessa citati, è stabilito quanto segue:

COMUNE DI ROVIGO

a -i permessi ZTL, ai Medici di Medicina Generale per **comprovate esigenze di carattere assistenziale al domicilio degli assistiti,** sono rilasciati a cura del Comando di Polizia Locale, **per massimo due veicoli:**

Titolo Autorizzatorio tipo "N" - Medico:

in Zona a Traffico Limitato e nelle aree ove vige divieto di transito: obbligo di esposizione del permesso rilasciato dal Comando di Polizia Locale per transito e sosta affiancato dallo speciale contrassegno rilasciato dall'Ordine dei medici **"Medico in visita domiciliare" e esposizione del disco orario indicante l'ora di inizio della sosta consentita per 60 minuti**;

b- nella aree a pagamento il titolo legittimante è lo speciale contrassegno rilasciato dall'Ordine dei Medici indicante "Medico in visita domiciliare " affiancato dal disco orario indicante l'ora di inizio della sosta consentita per 60 minuti;

c- è autorizzata la sosta nelle zone in cui vige il divieto di sosta, per comprovate esigenze di carattere assistenziale al domicilio degli assistiti, purché la sosta non determini intralcio o pericolo per la circolazione, con obbligo di esposizione dello speciale contrassegno rilasciato dall'Ordine dei Medici indicante "Medico in visita domiciliare" affiancato dal disco orario indicante l'ora di inizio sosta consentita per 60 minuti;

d - Il titolo autorizzatorio è rilasciato ai Medici **di Medicina Generale iscritti all'Ordine dei Medici della Provincia di Rovigo con pazienti convenzionati residenti all'interno della ZTL esclusivamente per esigenze di carattere assistenziale;**

e - Il medico che ne fa richiesta deve autocertificare l'appartenenza all'Ordine in parola e dichiarare di avere assistiti all'interno della ZTL.

f – Il titolare del permesso è tenuto a comunicare all'Ufficio Permessi qualsiasi variazione in grado di incidere sulla validità del permesso o far venir meno la validità del medesimo.

g- qualora l'ufficio Permessi ZTL dovesse riscontare la perdita del requisito, previa comunicazione all'Ordine dei medici, si procederà alla cessazione d'ufficio del titolo autorizzatorio. Tutti i transiti effettuati successivamente alla cessazione del titolo autorizzatorio risulteranno non autorizzati;

h – qualora un medico non in possesso di titolo autorizzatorio sia chiamato a prestare assistenza, in condizioni di urgenza-emergenza, ad un paziente che si trova all'interno della ZTL può, in via eccezionale, regolarizzare il transito trasmettendo, entro le 48 ore successive, all'ufficio Permessi e all'Ufficio Verbali del Comune di Rovigo, comunicazione del transito indicando il motivo dell'urgenza, data, ora e varco di accesso e copia della carta di circolazione del veicolo utilizzato.

Documenti richiesti per il rilascio dei permessi:

- Domanda con marca da bollo indirizzata al Comando di Polizia Locale;
- copia di un documento di identità in corso di validità ;
- autocertificazione attestante l'iscrizione all'Ordine dei Medici e la dichiarazione della presenza dei propri assistiti all'interno della ZTL;

- copia della carta di circolazione del/i veicolo/i
- marca da bollo per il rilascio

2. A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, si avverte che, avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 104/2010 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia. In alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 1199/1971;

3. Di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali**.**

4. Di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti – provvedimenti dei dirigenti".

5. Di dare atto che, con la pubblicazione sul sito nell'Amministrazione Trasparente, vengono assolti gli obblighi informativi ai destinatari sugli effetti dell'atto.

6. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare.
Le eventuali violazioni alle disposizioni del presente provvedimento sono soggette alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Alfonso Cavaliere

Documento sottoscritto con firma digitale